



Sentenza n. 212 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 22 settembre 2020, deposito del 14 ottobre 2020
comunicato stampa del 14 ottobre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 155 del 2019

parole chiave:

LAVORO E PREVIDENZA – IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIALE DEL
LICENZIAMENTO O DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE –
DECADENZA E PERDITA DI EFFICACIA DELL'IMPUGNAZIONE – RICORSO
CAUTELARE ANTE CAUSAM

disposizioni impugnate:

- art. 6, comma 2, della legge 15 luglio 1996, n. 604 (come modificato dall'art. 1, comma 38,
della legge 28 giugno 2012, n. 92)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

accoglimento

La sezione lavoro del Tribunale di Catania aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966 («Norme sui licenziamenti individuali»), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. La disposizione censurata detta la **disciplina sull'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore** che – con l'art. 32 della legge n. 183 del 2010 – è stata estesa anche a una serie di atti negoziali e datoriali di gestione del rapporto di lavoro diversi dal licenziamento, tra cui vi è anche il **trasferimento del lavoratore** da un'unità produttiva a un'altra, ipotesi oggetto del giudizio promosso innanzi al giudice rimettente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966 stabilisce che il licenziamento o il diverso atto del datore di lavoro ritenuto illegittimo debba essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (o dalla comunicazione dei suoi motivi, se non contestuale) e ciò può avvenire «con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore». Il secondo comma del medesimo art. 6 – oggetto del giudizio della Corte – contempla un ulteriore

termine di decadenza di natura sollecitatoria, volto a fare emergere in tempi brevi il contenzioso sull'atto datoriale; tale disposizione, infatti, prevede che «l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato». In altri termini, una volta effettuata l'impugnazione stragiudiziale prevista dal primo comma dell'art. 6, il lavoratore **ha l'onere di dare effettivamente seguito alla sua contestazione dell'atto datoriale, coltivando l'impugnazione stragiudiziale nella sede giudiziaria, portandola alla cognizione di un giudice oppure facendola valere in sede conciliativa o arbitrale**. Qualora ciò non avvenga nel termine previsto, l'impugnativa stragiudiziale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 6 perderà efficacia; in questo modo, si vuole arginare l'incertezza sulle sorti dell'atto impugnato, che può gravare in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa da parte del datore di lavoro. Tuttavia, aderendo alla ricostruzione prospettata dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione per violazione dell'art. 3 Cost. (con assorbimento degli altri parametri invocati), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione stragiudiziale diventi inefficace se non è seguita, in alternativa agli adempimenti ivi indicati, **dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 699-bis, 699-ter e 700 c.p.c.** Secondo la Corte, infatti, anche quest'ultimo, se proposto nel termine di decadenza di centottanta giorni, deve ritenersi – al pari della procedura conciliativa o arbitrale – un atto idoneo ad evitare l'inefficacia dell'impugnativa stragiudiziale di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966.

A tal riguardo, la Corte evidenzia che «con la proposizione del ricorso cautelare la controversia sull'atto impugnato è portata dinanzi al giudice ed è quindi **raggiunto lo scopo di far emergere il contenzioso su tale atto**, affinché il datore di lavoro non resti in uno stato di perdurante incertezza circa la sorte dello stesso». Per tale ragione, in simili circostanze, la sanzione della perdita di efficacia dell'impugnativa del trasferimento – o di altro atto datoriale assoggettato al regime di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966 – deve ritenersi «**sproporzionata rispetto al fine perseguito dal legislatore**», ponendosi altresì «**in contrasto con il principio di ragionevolezza**».

Non vi è dubbio, infatti, che se si riconosce l'idoneità della procedura conciliativa o di quella arbitrale a scongiurare la perdita di efficacia dell'impugnazione del trasferimento (così come del licenziamento o delle altre fattispecie contemplate), tale effetto non può disconoscersi nel caso in cui il lavoratore proponga la sua impugnazione direttamente alla cognizione di un giudice, come avviene per mezzo della tutela cautelare. Anche perché – conclude la Corte – «con il promovimento dell'azione cautelare da parte del lavoratore, il contenzioso conseguente all'impugnazione dell'atto datoriale emerge in piena luce e si avvia sul binario della composizione giudiziale senza che ci sia più il rischio di pretese del lavoratore latenti per lungo tempo».

Andrea Giubilei